

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 258

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BOLDRINI**

Modifiche all’articolo 612-*ter* del codice penale, in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, nonché obblighi a carico dei gestori di piattaforme telematiche

*Presentata il 13 ottobre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — Il fenomeno del cosiddetto « *revenge porn* », ossia la pubblicazione e la diffusione non consensuali di immagini o video intimi, del quale si registra un’espansione sempre più pervasiva e potente, ha la sostanza di un fenomeno umiliante e gravemente lesivo della dignità. Può, infatti, essere considerato una forma di abuso psicologico, se non addirittura sessuale, che può condizionare in maniera determinante ogni aspetto della vita delle vittime, dai rapporti sociali a quelli familiari, ma anche i rapporti nel mondo del lavoro.

Una combinazione, questa, tanto pericolosa da condurre a casi tragici, come quello che ha riguardato Tiziana Cantone, che si è tolta la vita il 13 settembre 2016, dopo che un suo video era diventato virale in rete. Molte delle vittime di questo crimine hanno riferito agli psicologi che l’impatto della diffusione su larga scala di

immagini scattate privatamente può essere paragonato a quello di una vera e propria violenza sessuale. Nell’era del *web*, infatti, va preso atto che la violenza si perpetra anche in rete e che le donne sono le principali vittime del discorso d’odio *online*. Molte sono le ricerche che dimostrano che le donne sono ancora le più odiate in rete. In particolare, si rileva come la rete dell’odio si agiti, ad esempio, quando la cronaca registra casi di femminicidio: i post e i messaggi sessisti e minacciosi si moltiplicano in modo inquietante. Un arretramento politico, oltre che culturale, sulle politiche di genere e di contrasto della violenza sulle donne, dunque, può essere molto pericoloso per i diritti di tutti e per la tenuta del tessuto sociale del nostro Paese.

Da una ricerca effettuata da *Amnesty International*, riguardante i casi di violenza e di abusi contro le donne perpetrati *online*,

dall'*hate speech* al *revenge porn*, sono emersi dati che ci dicono come il 23 per cento delle intervistate italiane abbia detto di essere stata minacciata sul *web* almeno una volta, il 55 per cento ha denunciato periodi di *stress* o attacchi di panico a causa degli insulti o delle molestie, il 33 per cento dichiara di subire abusi o molestie quotidianamente.

Inoltre, molte donne, il 39 per cento precisamente, a causa di tutto ciò hanno ridotto la presenza sui *social* o, in qualche modo, si autocensurano. Il 61 per cento ritiene, inoltre, che non ci siano politiche in grado di arginare il problema.

A questo fine, la legge 19 luglio 2019, n. 69, ha introdotto con l'articolo 612-ter del codice penale la fattispecie delittuosa della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la quale prevede che sia punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde tali immagini o video, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. La presente proposta di legge interviene con alcune puntuali modifiche volte a comprendere nella fattispecie anche la diffusione di audio, ad accrescere la tutela dei minori e, con una nuova disposizione introdotta nel decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, a prevedere una forma di tutela preventiva mediante l'ammonimento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

La presente proposta di legge si propone, dunque, di intervenire sul fenomeno in maniera integrata, agendo su più leve: oltre a quella repressiva, infatti, appare necessario, per ottenere un deciso cambio di passo culturale, un intervento a fini preventivi, che parta dalle scuole e dai giovani, con attività e progetti volti alla sensibilizzazione sul tema e all'educazione digitale, per un uso consapevole e respon-

sabile del *web*; sempre con finalità social-preventive è altresì necessario puntare sul recupero degli autori del reato per ridurre la recidiva, oltre che sulla presa in carico delle vittime, per scongiurare fenomeni di vittimizzazione secondaria in cui la vittima si trova a subire ulteriori violenze e a rivivere episodi traumatici senza le adeguate tutele.

Inoltre, un aspetto centrale della presente proposta di legge, sulla falsariga della legislazione tedesca, riguarda la responsabilizzazione dei cosiddetti « giganti del *web* » e, più in generale, delle piattaforme telematiche; la presente proposta di legge prevede, infatti, che le società estere operanti in Italia che gestiscono e controllano mezzi di comunicazione sociale e lo scambio dei contenuti generati dagli utenti devono costituire in Italia un domicilio legale cui poter indirizzare diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco delle immagini o dei video e, in generale, dei contenuti offensivi, e che, qualora non vi provvedano entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, le medesime società siano soggette a sanzioni pecuniarie consistenti.

A chi teme che alle misure descritte corrisponda una forma di censura e di limitazione della libertà di espressione si può rispondere che le norme proposte hanno a che fare esclusivamente con l'utilizzo sicuro della rete e dei *social media*: se la rete diventa un luogo di violenti, tante persone non potranno più partecipare all'*agorà* digitale; un'attenzione particolare meritano i minori e gli studenti, nel convincimento che solo un uso consapevole di *internet* e delle piattaforme sociali telematiche, attraverso un adeguato intervento educativo, possa metterli al riparo dalle insidie della rete e costituire un efficace mezzo di prevenzione e di contrasto della fattispecie criminosa prevista e punita dal nostro ordinamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale, in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)*

1. All'articolo 612-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « o video » sono sostituite dalle seguenti: « , video o audio »;

b) al secondo comma, le parole: « o i video » sono sostituite dalle seguenti: « , i video o gli audio »;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena prevista dal primo e dal secondo comma si applica anche qualora l'immagine, il video o l'audio sia stato realizzato o alterato con manipolazioni grafiche o altri mezzi in modo da far apparire come vere situazioni non reali »;

d) al terzo comma, le parole: « o da persona » sono sostituite dalle seguenti: « da persona » e dopo le parole: « alla persona offesa » sono inserite le seguenti: « o da persona già ammonita ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, »;

e) al quarto comma, dopo le parole: « sono commessi in danno » sono inserite le seguenti: « di un minore o »;

f) al quinto comma, secondo periodo, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

g) alla rubrica, le parole: « o video » sono sostituite dalle seguenti: « , video o audio ».

### Art. 2.

*(Ammonimento)*

1. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – (*Ammonimento nei casi di diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti*) – 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, la persona offesa può chiedere all'autorità di pubblica sicurezza l'ammonimento nei confronti dell'autore della condotta, con le modalità previste dall'articolo 8, commi 1 e 2.

2. La persona offesa può chiedere l'applicazione dell'ammonimento di cui al comma 1 anche quando le immagini, i video o gli audio di cui all'articolo 612-ter del codice penale non sono stati ancora pubblicati o divulgati, ma si trovano nella disponibilità di terzi ».

### Art. 3.

(*Obblighi a carico dei gestori di piattaforme telematiche*)

1. Le società di diritto estero operanti in Italia che gestiscono piattaforme telematiche di comunicazione sociale e che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono costituire in Italia un domicilio legale presso cui possono essere trasmessi o notificati istanze, diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco delle immagini, dei video o degli audio, reali o virtuali, di carattere sessualmente esplicito, diffusi senza il consenso della persona ivi rappresentata.

2. La persona offesa dal reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, o, se la persona offesa sia un minore, l'esercente la responsabilità genitoriale può trasmettere al gestore della piattaforma telematica un'istanza volta a ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dell'immagine, del video o del contenuto oggetto della condotta criminosa e di qualsiasi altro dato personale diffuso nella rete

*internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora la medesima condotta criminosa, da identificare espressamente tramite il relativo URL (*uniform resource locator*), non integri le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il gestore della piattaforma telematica non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il gestore della piattaforma medesima, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143, commi 1, 2 e 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inosservanza dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 83, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui ai commi 2 e 3 possono essere esercitati dagli eredi.

#### Art. 4.

*(Attività di sensibilizzazione volte al contrasto del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della giustizia, in collaborazione con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con la polizia postale e delle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'educazione e la sensibilizzazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado volte a contrastare la diffusione del delitto di cui all'articolo 612-ter

del codice penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché a favorire un utilizzo critico, consapevole e responsabile della propria e dell'altrui immagine e l'uso consapevole della rete *internet*. Le linee guida sono aggiornate ogni due anni.

Art. 5.

*(Misure per il sostegno delle vittime del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale)*

1. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è integrato con la previsione di specifiche misure per il sostegno delle vittime del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le pari opportunità provvede all'integrazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA



\*19PDL0019560\*